



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice MUNERATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2013

Agevolazioni fiscali in favore dei lavoratori con contratti di lavori atipici e degli studenti lavoratori

ONOREVOLI SENATORI. - La crisi economica che ha colpito tutte le economie occidentali ha accentuato le difficoltà di alcune categorie sociali che, per la mancanza di certezze sul proprio futuro lavorativo, non possono investire sull'acquisto della prima casa e devono ritardare i propri progetti di matrimonio e di costituzione di una famiglia: sono i giovani sotto i quarant'anni di età titolari di un rapporto di lavoro parasubordinato, i quali trovano spesso difficoltà a ottenere finanziamenti e mutui dagli istituti bancari. L'articolo 1 del presente disegno di legge intende introdurre una detrazione dalle imposte sul reddito in favore dei lavoratori con contratti di lavoro atipici di età inferiore a quaranta anni che acquistano o ristrutturano l'abitazione principale nei diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge; tale detrazione è pari all'importo

versato a titolo di imposta sul valore aggiunto e deve essere ripartita in un numero di quote di pari importo che va da tre a cinque.

L'articolo 2 intende, invece, favorire i giovani studenti universitari che vogliono affermare la propria indipendenza economica dalla famiglia originaria. È noto che in Italia l'età media dei giovani che lasciano la famiglia è una delle più alte in Europa. Il presente disegno di legge intende ridurre di due punti percentuali le aliquote dell'imposta sul reddito, stabilite dal comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per tre periodi di imposta, per i soggetti passivi iscritti a corsi di istruzione universitaria o di perfezionamento o di specializzazione universitaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni per favorire l'acquisto della casa di abitazione per i lavoratori con contratti di lavoro atipici di età inferiore a quarant'anni)

1. In via transitoria, ai lavoratori con contratti di lavoro atipici di età inferiore a quaranta anni titolari esclusivamente di reddito da lavoro parasubordinato che acquistano o ristrutturano l'immobile adibito ad abitazione principale nei diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge spetta una detrazione dalle imposte sul reddito pari all'importo dell'imposta sul valore aggiunto versata all'atto dell'acquisto o della ristrutturazione.

2. La detrazione di cui al comma 1 deve essere ripartita in un minimo di tre e in un massimo di cinque quote annuali di pari importo, a scelta irrevocabile da parte del contribuente.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per disciplinare le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo, anche al fine di evitare pratiche elusive da parte dei contribuenti.

Art. 2.

(Riduzione delle aliquote dell'imposta sul reddito per gli studenti lavoratori)

1. Le aliquote dell'imposta sul reddito, stabilite dal comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il periodo di im-

posta in corso e fino al terzo periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridotte di due punti percentuali per i soggetti passivi iscritti a corsi di istruzione universitaria, di perfezionamento o di specializzazione universitaria, tenuti presso università italiane o straniere, pubbliche o private legalmente riconosciute. L'agevolazione spetta solo agli studenti in corso per la durata legale del corso medesimo.